



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 139 – 1° novembre 2022

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

[Sez. un., sent. n. 39614 del 28 aprile 2022 \(dep. 19 ottobre 2022\), Presidente Cassano, Relatore Pavich.](#)

Impugnazioni - Giudizio di appello - Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione - Accertamento dell'intervenuta maturazione della causa estintiva prima della sentenza di primo grado - Conseguenze - Revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza del primo Giudice - Necessità - Fattispecie.

Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute

È stato così composto il contrasto interpretativo in ordine alla sorte delle statuizioni civili nel caso di sentenza d'appello dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della decisione di condanna emessa in primo grado e rilevata dal giudice del gravame.

Secondo un primo indirizzo, al quale ha aderito, nel caso di specie, la Sezione rimettente, alla stregua del principio enunciato dall'art. 578 c.p.p., allorquando all'esito del giudizio di primo grado sia stata pronunciata sentenza di condanna e siano state adottate statuizioni civili, le medesime devono essere successivamente caducate, per effetto della declaratoria di estinzione del reato in appello per prescrizione, conseguente, ad esempio, al riconoscimento di un'attenuante e/o ad un diverso giudizio di bilanciamento *ex art. 69 c.p.* che collochi la maturazione del termine di prescrizione in epoca antecedente alla prima decisione.

In forza del citato art. 578 c.p.p., dunque, possono essere tenute ferme le statuizioni civili nei soli casi in cui, in primo grado (o in secondo grado se ci riferisca al giudizio di legittimità), sia stata pronunciata sentenza di condanna. Ciò trovando fondamento nella considerazione che il legislatore abbia voluto far permanere la sentenza di condanna su restituzioni e risarcimento unicamente nell'ipotesi di un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell'imputato (cfr. Cass. Sez. II pen., sent., n. 24458 del 22 marzo 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 273235; Sez. IV pen., sent. n. 33778 del 20 giugno 2017, *ivi*, n. 270992; Sez. IV pen., sent. n. 14014 del 4 marzo 2011, *ivi*, n. 263015; Sez. V pen., sent. n. 27652 del 17 giugno 2010, *ivi*, n. 248389).

Tale assunto trova conforto, appunto, nella regola derogatoria contenuta nell'art. 578 c.p.p. rispetto a quanto previsto dagli artt. 533 e 538 c.p.p., che collegano la decisione del giudice sulle statuizioni civili

alla pronunzia della sentenza di condanna. Ossia l'art. 578 c.p.p., è una norma di stretta interpretazione, per la sua natura di eccezione alla regola generale già enunciata e ricavabile dai citati artt. 538 e 533 c.p.p., stabilendosi, con essa, che, quando vi sia il proscioglimento dell'imputato per essere il reato a lui attribuito estinto per amnistia o prescrizione, il giudice dell'impugnazione deve, in presenza di una condanna nel grado precedente, decidere sulle statuizioni civili (cfr. Cass. Sez. V pen. sent. n. 5433 del 18 dicembre 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 280409). Come pure nei principi enunciati dalla sentenza n. 10086/1998 delle Sezioni unite, alla cui stregua deve ritenersi illegittima la sentenza d'appello che, accertata la maturazione della prescrizione prima della pronuncia di primo grado, confermi le statuizioni civili in questa contenute, mancando in tal caso i presupposti per cui l'art. 578 c.p.p. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili (cfr. Sez. un., sent. n. 10086 del 13 luglio 1998 in *C.E.D. Cass.* n. 211191).

Nondimeno, la Cassazione ha ribadito che, allorché il giudice di appello accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado, nel pronunciare la declaratoria di estinzione del reato, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute.

La decisione del giudice di secondo grado sugli effetti civili del reato estinto, invero, presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 c.p.p., poiché tale decisione implica una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado. In tal caso, infatti, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, sarebbe illegittima, in assenza di una pronuncia penale di condanna (cfr. Cass. Sez. IV pen., n. 27393 del 22 marzo 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 273726; Sez. V pen., sent. n. 32636 del 16 aprile 2018, *ivi*, n. 273502; Sez. V pen., sent. n. 15245 del 10 marzo 2015, *ivi*, n. 263018; Sez. V pen., n. 44826 del 28 maggio 2014, *ivi*, n. 261815; Sez. VI pen., sent. n. 9081 del 21 febbraio 2013, *ivi*, n. 255054; Sez. II pen., sent. n. 5705 del 29 gennaio 2009, *ivi*, n. 243290. E più di recente, Sez. III pen., sent. n. 41583 del 10 settembre 2021, non massimata).

E ancora, deve tenersi conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite, in base al quale la legittimazione e l'interesse delle parti civili a impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione emessa in primo grado, così come quella di appello che tale decisione abbia confermato, sussistono esclusivamente nel caso in cui le dette parti contestino la correttezza di tale statuizione (cfr. Sez. un., Sent. n. 28911 del 28 marzo 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 275953).

Secondo l'opposto indirizzo interpretativo, invece, il giudice d'appello, che collochi la maturazione del termine di prescrizione del reato in epoca antecedente la sentenza di condanna a seguito di un diverso apprezzamento del regime circostanziale, deve decidere sulle statuizioni civili in applicazione dell'art. 578, c.p.p. (cfr. Cass. Sez. V pen., sent. n. 39446 dell'8 maggio 2018, non massimata; Sez. III pen., sent. n. 10229 del 24 gennaio 2013, non massimata; Sez. V pen., sent. n. 9092 del 19 novembre 2008, *ivi*, n. 243323; Sez. IV pen., n. 21569 del 16 gennaio 2007, *ivi*, n. 236717; Sez. I pen., sent. n. 12315 del 18 gennaio 2005, *ivi*, n. 231430).

Sez. un., ud. del 27 ottobre 2022, Presidente Cassano, Relatore Pezzullo - Informazione provvisoria.

Impugnazioni - Ricorso del Procuratore Generale avverso l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p. ed avverso la sentenza ex art. 464-septies c.p.p. - Motivi di gravame deducibili.

Il servizio novità della Cassazione ha comunicato che, all'esito della pubblica udienza del 27 ottobre 2022, le Sezioni unite alle questioni di diritto: «*Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova (art. 464-bis cod. proc. pen.) e, in caso affermativo, per quali motivi.*

Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen.», secondo l'informazione provvisoria diffusa, hanno fornite le seguenti soluzioni:

«*Il procuratore generale è legittimato, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova (art. 464-bis cod. proc. pen.), ritualmente comunicatagli ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen.*

In conformità a quanto previsto dall'art. 586 cod. proc. pen., in caso di omessa comunicazione dell'ordinanza è legittimato ad impugnare quest'ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova.

L'istituto dell'ammissione alla prova (168-bis cod. pen.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001».

Sez. un., ud. del 27 ottobre 2022, Presidente Cassano, Relatore Capozzi - Informazione provvisoria.

Impugnazioni - Sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. - Ricorso per Cassazione - Deducibilità dell'estinzione del reato per prescrizione maturata ex ante pronuncia di secondo grado - Ammissibilità.

Le Sezioni unite, all'esito dell'udienza del 27 ottobre 2022, alla questione di diritto: «*Se avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia consentito proporre ricorso per cassazione, al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado*», secondo l'informazione provvisoria diramata dalla Cassazione, hanno fornito risposta «*affermativa*».

QUESTIONI PENDENTI

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sentenza 18 maggio 2022 – 24 ottobre 2022 n. 40064 – Pres. Di Salvo – Rel. Dawan.](#)

Causalità – Art. 40 c.p. – Infortuni sul lavoro - Committente - Verifica apporto causale - Necessità.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

[Sez. V sent. 11 ottobre 2022 - 28 ottobre 2022 n. 40898, Pres. Zaza, Rel. Pistorelli.](#)

Circostanze del reato - Aggravante della violenza sulle cose - Insufficienza della semplice manipolazione - Requisiti.

L'aggravante della violenza sulle cose, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2) c.p., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a

tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione, ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino.

[Sez. V sent. 11 ottobre 2022 - 28 ottobre 2022 n. 40904, Pres. Zaza, Rel. Pistorelli.](#)

Circostanze del reato - Attenuante del risarcimento del danno - Volontarietà della restituzione - Requisiti.

L'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, co. 1, n. 6, prima parte, c.p. esige esclusivamente che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio, non richiedendo, invece, che l'attività del reo sia anche spontanea (come nella seconda ipotesi della stessa disposizione), giacché è sufficiente che si tratti di attività volontaria. La volontarietà della restituzione non può essere esclusa in ragione del fatto che le indagini avevano portato all'identificazione dell'imputato quale autore del furto, atteso che in tal modo la configurabilità dell'attenuante finisce per essere collegata, per l'appunto, proprio alla spontaneità della condotta riparatoria.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. VI, sent. 7-24 ottobre 2022, n. 40168, Pres. Fidelbo, Rel. Giorgi.](#)

Lesioni personali volontarie - Circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, c.p. - Configurabilità - Ipotesi - Concorso del delitto di cui all'art. 582 c.p. con quello di resistenza a pubblico ufficiale - Sussistenza dell'aggravante - Ragioni.

L'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, c.p., consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, perché l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 c.p. Sicché, nel caso in cui la resistenza a pubblico ufficiale si accompagni al reato di lesioni personali, le due ipotesi di reato concorrono e la disciplina delle

aggravanti va valutata con riguardo a ciascuna di esse. Ne consegue che l'aggravante prevista dall'art. 576, comma primo, n. 5-*bis*, c.p., essendo riferita al solo reato di lesioni personali, va considerata in relazione a tale fattispecie, non potendo essere assorbita in una ipotesi di reato diversa, sia pur concorrente con quella di cui all'art. 582 c.p.

Sez. VI, sent. 31 settembre-28 ottobre 2022, n. 41094, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - Integrazione del reato - Presupposti.

Per integrare il delitto di cui all'art. 353-*bis* c.p. non è necessario che il contenuto del bando venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente, nè, a maggior ragione, che la scelta del contraente venga effettivamente condizionata. È sufficiente, invece, che si verifichi un turbamento del processo amministrativo, ossia che la correttezza della procedura di predisposizione del bando sia messa concretamente in pericolo, attraverso l'alterazione o lo sviamento del suo regolare svolgimento, e con la presenza di un dolo specifico qualificato dal fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

C. Leggi speciali.

Sez. VI, sent. 12 luglio-19 ottobre 2022, n. 39566, Pres. Petruzzellis, Rel. Vigna

Misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, ex art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 - Applicabilità - Presupposti - Esame comparativo della pericolosità sociale del condannato e della sua condizione familiare - Necessità.

Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 c.p., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare. *(In motivazione, la Supreme Corte ha osservato come, nel caso in esame, il Collegio di appello avesse accertato e motivato unicamente sulla sussistenza in concreto della pericolosità sociale del ricorrente, rispetto ai fatti di causa; il condannato, però, era regolare in Italia, aveva svolto per lungo tempo attività*

lavorativa e proveniva da un nucleo normoinserito. La Corte di appello non si era, pertanto, confrontata con le deduzioni della difesa sul punto).

Sez. IV, sentenza 29 settembre 2022 – 19 ottobre 2022 n. 39503 – Pres. Ciampi – Rel. Serrao.

Omissione di soccorso - Art. 189 c. 6 CdS – Sinistro stradale - Mancata comunicazione generalità - Insussistenza del reato.

La condotta di non fornire le proprie generalità nonché le altre informazioni utili a fini identificativi non può, di per sé sola, integrare il reato di fuga di cui all'art. 189, c. 6, CdS, trattandosi di condotta autonomamente prevista e sanzionata, come illecito amministrativo, dall'art. 189, c. 4 e 9, CdS. Deve, viceversa, valutarsi, al fine di verificare la sussistenza del reato, il comportamento complessivo dell'agente, che si deve concretizzare nell'immediato (o quasi immediato) allontanamento del soggetto dal luogo dell'incidente, comportamento da cui discende l'inottemperanza a tutta una serie di obblighi su di lui incombenti nell'immediatezza del fatto rispetto ai quali quello di essere personalmente identificato costituisce solo uno degli aspetti, certamente significativo, ma non esclusivo, ai fini della verifica della riconducibilità del fatto storico all'ipotesi criminosa di cui all'art. 189, c. 6, CdS.

Sez. V sent. 16 settembre 2022 - 20 ottobre 2022 n. 39801, Pres. Palla, Rel. Morosini.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Bancarotta preferenziale - Differenze.

Il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analogo dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti a un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale. Stabilire se, in concreto, un determinato versamento tragga origine da un mutuo, o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio dell'impresa collettiva, è questione di interpretazione della volontà delle parti.

D. Diritto processuale.

Sez. V sent. 29 settembre 2022 - 26 ottobre 2022 n. 40403, Pres. Catena, Rel. Caputo.

Appello - Disciplina emergenziale da Covid-19 - Richiesta di discussione orale - Casi di nullità generale a regime intermedio.

Nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi, in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p.

[Sez. I, sent. 20 ottobre 2022 – 30 settembre 2022 n. 39830, Pres. Mogini, Rel. Toscani.](#)

Misure cautelari personali – Esigenze cautelari - Pericolo di fuga – Nozione.

In tema di misure cautelari, dopo l'interpolazione operata dalla legge n. 47 del 2015, con l'aggiunta del requisito della "attualità", accanto alla concretezza, che deve essere propria del pericolo di fuga, il requisito anzidetto non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali del soggetto agente che disvelino l'inizio dell'allontanamento dello stesso o siano comunque espressione di fatti prodromici all'allontanamento medesimo, essendo sufficiente accertare, sulla scorta di un giudizio prognostico verificabile - perché tratto dalla concreta situazione di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, dai precedenti a suo carico, dalle pendenze giudiziarie e, più in generale, da elementi in atti vicini nel tempo - l'esistenza di un effettivo e ragionevolmente prossimo pericolo di fuga, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (*La Corte ha spiegato che l'errata interpretazione della norma da parte del giudice per le indagini preliminari si annida nella parte in cui questi ha ritenuto l'assenza di un concreto pericolo di fuga sulla scorta di un elemento - quello dell'assenza di prodromiche condotte preparatorie esemplificate nello stesso provvedimento - non realmente indicativo e dirimente nel caso di specie, trattandosi di soggetto di nazionalità straniera, irregolare e privo di qualsiasi radicamento, anche provvisorio, con territorio italiano; nonostante il supremo Collegio abbia ribadito che è corretto affermare che il pericolo di fuga non può essere desunto dalla semplice circostanza dello status di straniero del soggetto agente, viene affermato che è altrettanto innegabile come il discorso giustificativo del giudice della cautela sconti il difetto opposto, ossia quello di escludere aprioristicamente la sussistenza di suddetta esigenza cautelare in un caso, come quello che occupa, in cui il carattere temporaneo della presenza sul territorio italiano è funzionale alla commissione del reato -nella specie, il traffico di esseri umani- e rende, dunque, di difficile realizzazione comportamenti preparatori alla fuga stessa).*

[Sez. V sent. 29 settembre 2022 - 26 ottobre 2022 n. 40429, Pres. Catena, Rel. Caputo.](#)

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Corretta determinazione del profitto del reato.

La circostanza che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, vada sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, non esclude che la misura cautelare reale funzionale

alla confisca (diretta) del denaro debba fondarsi sulla corretta determinazione del profitto, in assenza del quale la misura cautelare risulterebbe potenzialmente fonte di indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti.

Sez. IV, sentenza 20 settembre 2022 – 28 ottobre 2022 n. 40599 – Pres. Ferranti – Rel. Esposito.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo d'urgenza – Art. 321 c.p.p. – Somme di denaro – Riqualficazione in sequestro probatorio – Illegittimità.

In tema di sequestro, è illegittima la riqualficazione *ex officio* del sequestro preventivo d'urgenza di una somma di denaro in sequestro probatorio, dovendo il Giudice limitarsi a fornire una risposta alla richiesta del p.m. di convalida e di mantenimento del sequestro preventivo nelle forme di legge e non potendo emettere un provvedimento di tale natura rientrante nella competenza dell'organo dell'accusa.

Sez. I, sent. 20 ottobre 2022 – 30 settembre 2022 n. 39831, Pres. Mogini, Rel. Toscani.

Misure precautelari – arresto facoltativo in (quasi) flagranza – Nozione di tracce.

In ordine alla nozione di “tracce” rilevante *ex art.* 382 c.p.p., esse non vanno considerate nel senso letterale del termine, quali indizi materiali della perpetrazione del reato, ma possono ricomprendere anche l'atteggiamento serbato dall'autore del fatto o dalla persona offesa che costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore della avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto al momento dell'intervento della polizia giudiziaria (*Nel caso di specie, sulla scorta degli elementi conosciuti dagli operanti al momento del rintraccio dell'arrestato, osservato da un cittadino costantemente presente mentre questi danneggiava diverse autovetture parcheggiate sulla pubblica via, unitamente al fatto che il coindagato aveva nella disponibilità un coltello, la Corte afferma essere senz'altro integrate la nozione di traccia di reato testé richiamata*).

Sez. VI, sent. 22 settembre-26 ottobre 2022, n. 40557, Pres. Costanzo, Rel. De Amicis

Notificazioni - Notificazioni all'imputato detenuto - Consegna di copia alla persona - Necessità.

Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, precisando che siffatta disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa".

[Sez. III sent. 29 settembre 2022 – 19 ottobre 2022 n. 39520, Pres. Ramacci, Rel. Gai.](#)

Patteggiamento – Confisca di quanto in sequestro – Obbligo motivazionale.

In tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca del profitto del reato, pur parametrato alla particolare natura della sentenza rispetto alla quale lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato, non può tuttavia ridursi ad una mera indicazione di "disporre la confisca" senza alcuna ulteriore indicazione.

[Sez. III sent. 29 settembre 2022 – 19 ottobre 2022 n. 39512, Pres. Ramacci, Rel. Gai.](#)

Prove – Interrogatorio di soggetto detenuto – Modalità di riproduzione e utilizzabilità.

La riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio della persona detenuta, svolto fuori dell'udienza, è prescritta dall'art. 141-*bis* c.p.p. anche con riferimento alla documentazione delle dichiarazioni rese "erga alios", a pena di inutilizzabilità delle stesse sia nei confronti del dichiarante, sia nei confronti dei terzi.

[Sez. III sent. 29 settembre 2022 – 21 ottobre 2022 n. 39840, Pres. Ramacci, Rel. Mengoni.](#)

Querela – Remissione intervenuta nel corso del giudizio in Cassazione – Estinzione del reato – Eliminazione delle statuizioni civili.

La remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di Cassazione determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti.

[Sez. IV, sentenza 22 settembre 2022 – 24 ottobre 2022 n. 40087 – Pres. Ciampi – Rel. Cappello.](#)

Responsabile civile – Esclusione – Art. 86 c.p.p. – Presupposti.

Il responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente nel processo può chiedere la propria estromissione, oltre che per questioni concernenti la *legitimatio ad causam* o il procedimento di citazione, anche quando siano stati raccolti senza la sua partecipazione elementi di prova suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa in relazione agli effetti della sentenza nei giudizi civili o amministrativi di cui agli artt. 651 e 654 del codice di rito. In tal caso, il giudice deve limitarsi alla verifica dell'esistenza degli elementi indicati dalla parte, anche quando questa non abbia fornito spiegazioni sul loro significato sfavorevole e non può esercitare un sindacato sulla loro concreta incidenza negativa per la posizione del responsabile civile

[Sez. IV, sentenza 29 settembre 2022 – 24 ottobre 2022 n. 40093 – Pres. Ciampi – Rel. Serrao.](#)

Restituzione nel termine – Art. 175 c. 2 c.p.p. – Decreto penale di condanna -Presupposti.

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, c. 2, c.p.p., come modificato dalla legge n. 67/2014, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. Il giudice non può, dunque, negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell'imputato.

[Sez. IV, sentenza 12 ottobre 2022 – 26 ottobre 2022 n. 40351 – Pres. Piccialli – Rel. Vignale.](#)

Richieste di persone detenute o internate – Art. 123 c.p.p. – Udienza con partecipazione a distanza - Produzione documentale – Oneri di trasmissione a carico del soggetto detenuto – Inammissibilità.

La partecipazione a distanza, ai sensi dell'art. 146-*bis* d.lgs. n. 271/89, è una modalità di assicurazione del contraddittorio che non dipende in alcun modo dalla volontà dell'interessato il quale non può chiedere di intervenire personalmente e non ha titolo ad interloquire in proposito. Ne consegue che, se l'imputato è autorizzato a produrre un documento (e quindi quel documento è stato valutato pertinente all'istanza proposta), la partecipazione a distanza non può comportare che egli debba sopportare un esborso per consentire al giudice di prenderne visione.

[Sez. VI, sent. 21 settembre-24 ottobre 2022, n. 40170, Pres. Costanzo, Rel. Di Geronimo](#)

Ricorso per Cassazione - Ambito cautelare - Annullamento senza rinvio - Esclusione del giudizio rescissorio - Ipotesi.

Anche in sede cautelare, deve trovare applicazione il principio affermato con riguardo alla fase del giudizio, secondo cui l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché l'eventuale giudizio rescissorio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito ed utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la carenza probatoria accertata. (*Fattispecie in cui la Suprema Corte ha inteso annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, posto che - a seguito del duplice esame svolto dal Tribunale del riesame - non erano emersi*

dati probatori utili a supportare i gravi indizi di colpevolezza, non risultando lacune nella valutazione degli elementi indiziari rispetto ai quali disporre, in sede di rinvio, un ulteriore esame nel merito).

Sez. III sent. 29 settembre 2022 – 21 ottobre 2022 n. 39838, Pres. Ramacci, Rel. Mengoni.

Sentenza – Contrasto tra dispositivo e motivazione – Prevalenza del primo - Valutazione degli elementi emergenti dalla motivazione.

In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va temperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.

Sez. V sent. 28 settembre 2022 - 28 ottobre 2022 n. 40892, Pres. Zaza, Rel. Belmonte.

Testimonianza indiretta - Dichiarazione del teste di polizia - Casi di inutilizzabilità.

Deve escludersi che sia utilizzabile la dichiarazione del teste di polizia nella parte in cui egli riferisca, nell'ambito delle investigazioni concernenti la falsa attestazione del pubblico ufficiale circa la sottoscrizione della lista elettorale, di avere appreso dagli apparenti sottoscrittori che essi non avevano apposto la propria firma, in quanto integrante una violazione del divieto di cui all'art. 195, co. 4 c.p.p.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 27 ottobre 2022 – 29 settembre 2022 n. 40854, Pres. Siani, Rel. Liuni.

Esecuzione – Reato continuato – Condizione di tossicodipendenza del condannato – Necessità di effettuare una puntuale valutazione – Sussistenza.

La legge n. 49 del 2006 impone al giudice dell'esecuzione di considerare la condizione di tossicodipendenza ai fini della valutazione dell'unicità del disegno criminoso. Invero, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione in carenza di ulteriori elementi concordanti ma ne costituisce comunque un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell'esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato (*Sostiene la Corte che tale particolare aspetto rileva nel caso di specie, dovendosi considerare come violazione di legge, con riferimento all'indicata disposizione, nonché come omissione o illogicità motivazionale su circostanza rilevante ai fini della decisione,*

l'operato del giudice che ometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione).

Sez. I, sent. 27 ottobre 2022 – 9 settembre 2022 n. 40853, Pres. Siani, Rel. Talerico.

Sorveglianza – Istanza di misure alternative al carcere – Elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell'istante – Indicazione dello studio legale del difensore di fiducia – Sussistenza.

Con riferimento alle forme dell'elezione o dichiarazione di domicilio ai fini della validità della istanza di misure alternative al carcere non è richiesta l'adozione di formule sacramentali, essendo solo necessario che l'indicazione esprima con chiarezza la volontà del condannato in ordine al luogo ove egli intenda ricevere la notificazione degli avvisi, compreso lo studio legale del proprio difensore di fiducia.

Sez. I, sent. 27 ottobre 2022 – 29 settembre 2022 n. 40857, Pres. Siani, Rel. Cappuccio.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Elezione di domicilio – Indicazione del luogo di residenza anagrafica – Differenze.

La richiesta di misure alternative alla detenzione, proposta da condannato non detenuto, né irreperibile o latitante, è inammissibile quando, contestualmente ad essa, non sia dal medesimo indicato o eletto il domicilio, ovviamente nell'ambito del territorio nazionale restando irrilevante, ai fini dell'osservanza della norma citata, sia la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel giudizio (che rappresenta una vicenda processuale conclusa e ontologicamente distinta dal procedimento di sorveglianza), sia la mera indicazione in istanza del luogo di residenza, ancorché effettiva (in quanto giuridicamente diverse, sul piano sostanziale e processuale, appaiono le nozioni di residenza anagrafica e di domicilio eletto ovvero dichiarato). *(Precisa la Corte in motivazione che la ratio della descritta disciplina risiede nella necessità di assicurare, sin dall'origine, un pronto rapporto tra il condannato e gli organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza che, per la sua peculiare natura e funzione, impone specifiche esigenze di interconnessione ai fini della costante verifica della praticabilità, dell'andamento e dell'esito delle misure alternative Nel caso di specie, quindi, a fronte del rilievo, contenuto nel decreto impugnato, dell'assenza della prescritta dichiarazione o elezione di domicilio, il ricorrente aveva dimostrato, con opportuna produzione documentale, che, all'atto della presentazione dell'istanza, egli aveva eletto domicilio e si era impegnato a comunicare tempestivamente l'eventuale mutazione del domicilio ottemperando, così facendo, al disposto di legge, sicché la declaratoria di inammissibilità si palesa, in effetti, affetta dal dedotto vizio di legittimità)*

Sez. I, sent. 14 ottobre 2022 – 30 settembre 2022 n. 38851, Pres. Mogini, Rel. Rocchi.

Sorveglianza – Riabilitazione – Presenza di condanne diverse ed ulteriori rispetto alle quali non è maturato il termine utile alla richiesta – Valenza probatoria.

È ammissibile l'istanza di riabilitazione limitata ad alcune sentenze di condanna per le quali sia già maturato il termine previsto dall'art. 179 c.p., mentre la presenza di ulteriori condanne per fatti posteriori va esaminata dal giudice competente solo ai fini della valutazione di merito del requisito della buona condotta.

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.